



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)**

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)

con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (BUSSETTI)

e con il Ministro per i beni e le attività culturali (BONISOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2019

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Analisi tecnico-normativa	»	11
Dichiarazione di esclusione dall’AIR	»	14
Disegno di legge	»	15
Testo dell’Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	17

ONOREVOLI SENATORI. - I rapporti bilaterali sono tradizionalmente ottimi grazie anche al notevole impegno profuso dal nostro Paese nel settore della cooperazione allo sviluppo, nel quale l'Italia ha realizzato importanti iniziative a sostegno dello sviluppo sociale ed economico della Bolivia, costruendosi un capitale di simpatia che trova una matrice anche nella comune eredità latina e nell'assenza di ogni retaggio coloniale. In tale contesto, il rafforzamento dei rapporti in campo culturale, scientifico e tecnologico appare un logico corollario degli importanti sforzi posti in essere ed un ulteriore volano per lo sviluppo del Paese e per il rafforzamento complessivo dei rapporti bilaterali.

Alla luce di queste considerazioni si è ritenuto opportuno procedere alla stesura di un nuovo Accordo culturale, scientifico e tecnologico che sostituirà il precedente Accordo culturale firmato dai due Paesi a La Paz il 31 gennaio 1953, nonché quello scientifico firmato a Roma il 3 giugno 2002, ma non ratificato. La firma di un nuovo Accordo nasce dall'esigenza di stabilire in un quadro, unico e certo, la più ampia collaborazione possibile in tutti i settori che vanno dalla cultura, alle scienze applicate, dallo sport, alla protezione dei diritti umani e del diritto alla proprietà intellettuale; di semplificare dal punto di vista legislativo e amministrativo le necessarie procedure, quantificandone al meglio la relativa spesa.

L'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica prevede la costituzione di una Commissione mista *ad hoc*, che potrà dare avvio ai negoziati sul riconoscimento dei titoli di studio, che costituisce un importante strumento per risolvere il problema della natura non professionalizzante

del titolo accademico, tenuto anche conto della normativa dell'Unione europea vigente in materia.

Un aspetto qualificante del presente Accordo è inoltre costituito dall'esigenza di far rispettare le legislazioni nazionali vigenti, nonché i vincoli internazionali sottoscritti dai due Paesi, avvalendosi della collaborazione fra le reciproche amministrazioni, fra cui ad esempio le Forze di polizia e dei Carabinieri, per contrastare e reprimere il traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, cercando quindi di costruire regole e metodologie comuni in materia.

Con tale Accordo si darà peraltro avvio ad una proficua collaborazione anche in campo scientifico e tecnologico, aspetto fondamentale per consolidare e rafforzare i notevoli sforzi già compiuti dalla Bolivia in favore di uno sviluppo endogeno sostenibile che affranchi definitivamente il Paese dall'isolamento politico ed economico cui lo avevano spinto la passata dittatura e l'eccessiva tolleranza verso il traffico illecito di cocaina.

Con la ratifica del suddetto Accordo, si potrà quindi disporre del quadro giuridico e della base finanziaria necessari per rispondere in modo adeguato alle aspettative che i suddetti appuntamenti politici e culturali richiedono; si potranno implementare nuove forme di collaborazione nel settore culturale, scientifico, tecnologico, dello sport e dei diritti umani e dare ulteriore stimolo a quelle esistenti come, ad esempio, nel settore della collaborazione interuniversitaria già di per sé assai fattiva e vivace; si potrà dare attuazione ai programmi esecutivi al fine di suggellare l'intensità dei rapporti bilaterali instaurati nel corso dell'ultimo triennio tra l'I-

talia e la Bolivia, in quanto Paese compartecipe del vivace sviluppo politico, socioeconomico e culturale del continente Latino Americano, che per l'Italia costituisce una priorità della nostra politica estera.

Analisi dell'articolato

Articolo 1: Definisce i settori di intervento dell'accordo: cultura, scienza, tecnologia e promuove le attività atte a migliorare la conoscenza reciproca delle rispettive lingue e dei valori tradizionali che formano parte integrante del retaggio culturale dei due Paesi.

Articolo 2: Riconosce le istituzioni accademiche e di formazione, le istituzioni scolastiche anche attraverso l'attivazione di catetre e lettori.

Articolo 3: Promuove la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le biblioteche e i musei.

Articolo 4: Favorisce la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dal presente accordo e promuove progetti multilaterali da inserire nei programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali che si riferiscono alla cultura, alla scienza ed alla tecnologia.

Articolo 5: Favorisce le attività di istituzioni culturali, scientifiche, artistiche, musicali ed accademiche.

Articolo 6: Rafforza la collaborazione nel campo dell'istruzione al fine di favorire la prosecuzione degli studi nei livelli superiori.

Articolo 7: Verifica l'esistenza dei presupposti per una equa valutazione dei titoli di studio, ai soli fini della prosecuzione degli studi nei livelli superiori.

Articolo 8: Offre borse di studio mediante programmi di esecuzione da stipulare in base al presente Accordo.

Articolo 9: Incrementa la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando le traduzioni, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione di opere di saggistica e narrativa dell'altra Parte.

Articolo 10: Favorisce la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle arti visive.

Articolo 11: Incoraggia i contatti e la collaborazione tra i rispettivi organismi radiotelevisivi.

Articolo 12: Stabilisce la collaborazione fra le reciproche amministrazioni competenti al fine di impedire, contrastare e reprimere l'importazione, l'esportazione e il traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore e a tale scopo promuove gli scambi di informazione tecnologica attraverso la creazione di appositi meccanismi di collaborazione tra le Forze di polizia boliviana e il Comando dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale.

Articolo 13: Incoraggia lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù.

Articolo 14: Favorisce lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche e incoraggia iniziative, intraprese anche in ambito europeo e internazionale, volte a sostenere programmi di sviluppo sociale.

Articolo 15: Promuove lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche, pubbliche e private, mediante apposite intese tra università, enti di ricerca e associazioni scientifiche e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.

Articolo 16: Favorisce la cooperazione nei settori dell'archeologia, antropologia e scienze affini.

Articolo 17: Facilita l'osservanza delle rispettive legislazioni vigenti, la circolazione e la permanenza delle persone, dei materiali e delle attrezzature nell'ambito delle attività indicate nel presente Accordo.

Articolo 18: Protegge i diritti sulla proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Accordo nel rispetto degli Accordi internazionali firmati da entrambe le Parti. Viene altresì stabilito l'impegno delle due Parti al trasferimento di tecnologie tra i rispettivi enti interessati.

Articolo 19: Istituisce una Commissione mista culturale, scientifica e tecnologica, ai

fini dell'esame dello sviluppo della cooperazione culturale, della redazione dei rispettivi programmi esecutivi e della valutazione dell'attuazione del presente accordo.

Articolo 20: Stabilisce l'entrata in vigore, la durata dell'Accordo, le modalità di eventuali modifiche nonché di soluzione delle controversie.

RELAZIONE TECNICA

L'Accordo in esame si pone l'obiettivo di estendere la cooperazione tra Italia e Bolivia in ambito culturale, scientifico e tecnologico.

Art. 2, comma 1

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributi per accordi di cooperazione universitaria	MIUR	€ 35.000
Collaborazione tra le istituzioni accademiche dei due Paesi nell'ambito delle discipline artistiche, musicali, coreutiche e teatrali	MIUR	€ 15.000
Sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente 4 soggiorni di 8 giorni a docenti boliviani, forfettariamente quantificati in € 960 a persona per soggiorno (*) (**)	MAECI	€ 3.840
L'Italia può inviare in Bolivia 4 docenti universitari (4 biglietti A/R Roma/La Paz x € 1.500 ciascuno) (*)	MIUR	€ 6.000
TOTALE	MAECI	€ 3.840
	MIUR	€ 50.000
	MIUR	€ 6.000

(*) Per gli scambi di docenti e ricercatori universitari vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, in linea con la prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

Art. 2, comma 2

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributi ad istituzioni universitarie boliviane per la creazione e il funzionamento di cattedre di lingua italiana	MAECI	€ 2.000
Contributi ad enti e associazioni, amministrazioni ed enti pubblici stranieri per corsi di formazione e aggiornamento per docenti di lingua italiana	MAECI	€ 1.000
TOTALE	MAECI	€ 3.000

Art. 3

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Allo scopo di promuovere la collaborazione tra archivi e biblioteche dei due Paesi, sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di 8 giorni a 2 esperti boliviani (un archivista e un bibliotecario), forfettariamente quantificati in € 960 a persona per soggiorno (*) (**)	MIBAC	€ 1.920
L'Italia può inviare in Bolivia 2 esperti italiani (un archivista e un bibliotecario): 2 biglietti A/R Roma/La Paz x € 1.500 cd. (*)	MIBAC	€ 3.000
TOTALE	MIBAC	€ 1.920
	MIBAC	€ 3.000

(*) Per gli scambi di esperti vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, in linea con la prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

Art. 4

L'articolo 4, in sé, non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto i progetti cui si fa riferimento al secondo comma sono stati già quantificati negli oneri derivanti da altri articoli dell'accordo (cfr. in particolare artt. 2 e 15).



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 5

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributi ad istituzioni culturali, scientifiche, artistiche, musicali e accademiche, attraverso l'organizzazione di manifestazioni di rilievo	MAECI	€ 30.000
	MAECI	€ 30.000

Art. 6

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Sulla base di precedenti accordi analoghi, per favorire la collaborazione nel campo dell'istruzione tra le istituzioni scolastiche dei due Paesi, l'Italia può offrire annualmente 2 soggiorni di 8 giorni ad esperti boliviani, forfettariamente quantificati in € 960 cd (*) (**)	MIUR	€ 1.920
L'Italia può inviare in Bolivia 2 esperti (2 biglietti A/R Roma/La Paz x € 1.500 ciascuno) (*)	MIUR	€ 3.000
TOTALE	MIUR	€ 1.920
	MIUR	€ 3.000

(*) Per gli scambi di docenti e ricercatori universitari vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

Art. 7

L'articolo 7 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché riguarda solamente lo scambio di documentazione; tale attività rientra nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali delle competenti amministrazioni (bilancio MAECI, cap. 2471) e viene effettuata tramite i canali telematici.

Art. 8

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Concessione di borse di studio a studenti boliviani per un massimo di 12 mensilità di € 820 ciascuna (borsellino mensile unitario €820 x 12)	MAECI	€ 9.840
TOTALE	MAECI	€ 9.840

Art. 9

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Collaborazione in campo editoriale mediante la traduzione e la pubblicazione del libro italiano	MAECI	€ 2.000
TOTALE	MAECI	€ 2.000

Art. 10

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Collaborazione nel campo delle arti visive attraverso iniziative di rilievo nei settori artistico, cinematografico, teatrale e musicale	MIBAC	€ 20.000
Per la promozione dell'attività cinematografica tra i due Paesi, attraverso l'invio di delegazioni e la partecipazione a manifestazioni di rilievo, si prevede l'invio in Bolivia di una delegazione di 5 rappresentanti italiani dell'area dirigenziale del MIBAC per 7 giorni: - Viaggio (€ 1.500 x 5 biglietti A/R Roma/La Paz): € 7.500 - Pernottamento (€120 x 6 gg x 5 pp) € 3.600 - Vitto (€ 60 x 7 gg x 5 pp): € 2.100	MIBAC	€ 13.200
TOTALE	MIBAC	€ 20.000
	MIBAC	€ 13.200



Art. 11

Questo articolo non prevede oneri a carico di amministrazioni pubbliche.

Art. 12

L'articolo non comporta nuovi oneri in quanto trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali di prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere d'arte, già correntemente svolte a legislazione vigente dalle competenti Amministrazioni. In particolare, trattasi di attività svolte istituzionalmente dal MIBAC, anche avvalendosi di apposito nucleo dell'Arma dei Carabinieri (Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale), le cui attività ricadono nel programma "Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale" della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" dello stato di previsione del medesimo Ministero (cap. 1018, 1096, 1020).

Art. 13

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Cooperazione nel settore giovanile e dello sport	MAECI	€ 15.000
TOTALE	MAECI	€ 15.000

Art. 14

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributi ad istituzioni culturali per attuare la cooperazione nel campo dei diritti umani, delle libertà civili e politiche, delle pari opportunità e della tutela delle minoranze, anche attraverso il sostegno a programmi di sviluppo sociale.	MAECI	€ 10.000
TOTALE	MAECI	€ 10.000

Art. 15

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Allo scopo di promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica tramite la realizzazione di progetti di congiunti, sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di 8 giorni a 5 docenti e ricercatori boliviani, forfettariamente quantificati in € 960 a persona per soggiorno (*) (**)	MAECI	€ 4.800
Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti accordi, si ritiene che il nostro Paese possa offrire 5 soggiorni di lunga durata (1 mese, € 1.300 ciascuno) (*) (***)	MAECI	€ 6.500
L'Italia può inviare in Bolivia 10 docenti e ricercatori italiani: 10 biglietti A/R Roma/La Paz x € 1.500 cd. (*)	MAECI	€ 15.000
Concessione di contributi volti a sostenere attività di ricerca in settori scientifici e tecnologici di reciproco interesse	MAECI	€ 15.000
Finanziamento di progetti congiunti di ricerca su temi di reciproco interesse scientifico	MIUR	€ 35.000
TOTALE	MAECI	€ 26.300
	MAECI	€ 15.000
	MIUR	€ 35.000

(*) Per gli scambi di docenti e ricercatori universitari vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

(***) Per i soggiorni della durata di un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in € 1.300 al mese, in linea con la prassi utilizzata in materia.



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 16

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Cooperazione nel settore dell'archeologia, dell'antropologia e delle scienze affini, nonché nella valorizzazione, conservazione, recupero e restauro del patrimonio culturale.	MIBAC	€ 5.000
TOTALE	MIBAC	€ 5.000

Art. 19

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
L'articolo istituisce una Commissione mista per esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale e per redigere i programmi esecutivi pluriennali, che si riunirà alternativamente in Italia e in Bolivia. Ipotizzando un solo incontro nel corso del 2021, con l'invio in missione per 5 giorni in Bolivia di 4 dirigenti, di cui 2 del MAECI, 1 del MIUR e 1 del MIBAC, la spesa viene così quantificata: - Viaggio (€ 1.500 x 4 biglietti A/R Roma/La Paz): € 6.000 - Pernottamento (€ 120 x 4 gg x 4 pp) € 1.920 - Spese di vitto (€ 60 x 5 gg x 4 pp): € 1.200	MAECI	€ 4.560
	MIBAC	€ 2.280
	MIUR	€ 2.280

Art. 20

Dall'articolo 20 non discendono oneri per la finanza pubblica in quanto per ciò che concerne le eventuali future modifiche all'Accordo, le stesse saranno effettuate secondo le disposizioni vigenti e, quindi, nell'eventualità di modifiche comportanti nuovi o maggiori oneri, mediante apposita autorizzazione con provvedimento legislativo ad hoc; la risoluzione di eventuali controversie non comporta oneri in quanto avverrà nell'ambito delle relazioni diplomatiche, fermo restando che qualora emergessero ulteriori oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Riepilogo degli oneri derivanti da ciascun articolo dell'Accordo

Articolo	2019	2020	2021
Art. 2	62.840	62.840	62.840
Art. 3	4.920	4.920	4.920
Art. 4	/	/	/
Art. 5	30.000	30.000	30.000
Art. 6	4.920	4.920	4.920
Art. 7	/	/	/
Art. 8	9.840	9.840	9.840
Art. 9	2.000	2.000	2.000
Art. 10	33.200	33.200	33.200
Art. 11	/	/	/
Art. 12	/	/	/
Art. 13	15.000	15.000	15.000
Art. 14	10.000	10.000	10.000
Art. 15	76.300	76.300	76.300
Art. 16	5.000	5.000	5.000
Art. 19	/	/	9.120
TOTALE	254.020	254.020	263.140

L'onere complessivamente discendente dagli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 19 dell'Accordo è pari a 254.020 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 263.140 euro a decorrere dall'anno 2021.

Dai restanti articoli dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.




Riepilogo degli oneri discendenti dall'Accordo e suddivisione tra le amministrazioni

Ministero	Totale oneri		
	2019	2020	2021
MAECI	114.980	114.980	119.540
MIUR	95.920	95.920	98.200
MIBAC	43.120	43.120	45.400
TOTALI	254.020	254.020	263.140

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3 della legge 31 dicembre 2000, n. 174 ha avuto esito:

 POSITIVO
3 MAG. 2019

INIZIATIVO
Il Ragioniere Generale dello Stato



PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo**

Il presente intervento normativo soddisfa l'esigenza di costituire, promuovere e sostenere iniziative comuni nel campo della scienza e della tecnologia e nel campo della cultura, anche tenendo conto degli specifici programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il quadro normativo nazionale è attualmente privo di intese bilaterali che disciplinino la materia.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Non si ravvisa alcun impatto su leggi e regolamenti vigenti. L'art. 1 dell'accordo prevede esplicitamente che esso rispetti le legislazioni nazionali e gli obblighi internazionali delle parti, gli impegni derivanti da Convenzioni internazionali e nei confronti di Paesi terzi, nonché gli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuti speciale nonché degli enti locali

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, comma 2, lettera a) della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione

Non si riscontrano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale, non risulta possibile la previsione di delegificazione, né di strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano esservi su materia analoga progetti di legge all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II. IL CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**

Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti l'intervento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

In merito all'accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Non si introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non si individuano effetti abrogativi generati dall'entrata in vigore dell'accordo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L'esecuzione dell'accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente. La costituzione di una Commissione Mista (art. 19), preposta alla corretta attuazione dell'accordo, consente di applicarlo soddisfacentemente e di sorvegliarne gli sviluppi anche dal punto di vista finanziario e normativo. Ai sensi dell'articolo 19 citato, l'attuazione dell'accordo è demandata all'istituzione di una Commissione Mista per la collaborazione culturale, la quale stabilirà i programmi esecutivi pluriennali e vigilerà sulla loro attuazione.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'amministrazione.


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 12.03.2019


Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO

Roma, **14 MAR 2019**

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 19, è autorizzata la spesa di 254.020 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 263.140 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 19 dell'Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLO STATO PLURINAZIONALE DI BOLIVIA



(Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato Plurinazionale di Bolivia (qui di seguito denominati "le Parti"),

RICONOSCONDO nella cooperazione culturale, scientifica e tecnologica uno strumento idoneo al rafforzamento dei legami di amicizia tra i due Paesi,

DESIDEROSI di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche,

CONSAPEVOLI che l'incremento di tali scambi contribuirà ad una reciproca comprensione e conoscenza in campo culturale, scientifico e tecnologico, a vantaggio di entrambi le Parti,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti nel loro territorio e nel rispetto dei vincoli internazionali esistenti, si adopereranno per promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi, così come la conoscenza, la diffusione e la promozione della propria lingua e del proprio patrimonio culturale nel territorio dell'altra Parte, sostenendosi reciprocamente nel perseguimento di tali obiettivi, su basi prioritarie e di reciprocità.

Entrambe le Parti incoraggeranno altresì quelle attività culturali che possano contribuire a migliorare la conoscenza dei valori tradizionali che formano parte integrante del loro retaggio culturale.

ARTICOLO 2

Le Parti favoriranno la collaborazione tra le rispettive Istituzioni accademiche e di formazione, attraverso l'intensificazione delle intese interuniversitarie, lo scambio dei docenti e ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse.

Le Parti favoriranno l'insegnamento della lingua e cultura dell'altra Parte nelle proprie Università ed in altri Istituti di istruzione e di formazione superiori, nonché nelle istituzioni scolastiche, mediante l'attivazione di Cattedre e Lettorati.

ARTICOLO 3

Le Parti promuoveranno la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le Biblioteche e i Musei, da attuarsi attraverso lo scambio di materiale, banche dati e di esperti, in vista della gestione, protezione, conservazione e restauro dei beni e patrimoni culturali.



ARTICOLO 4

Le Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti.

Le Parti promuoveranno inoltre progetti multilaterali che potrebbero essere inseriti nei programmi dell'Unione Europea e di altri Organismi internazionali che si riferiscono alla cultura, alla scienza ed alla tecnologia.

ARTICOLO 5

Le Parti, nella misura delle proprie disponibilità, fatto salvo il principio della reciprocità, favoriranno le attività di Istituzioni culturali, scientifiche, artistiche, musicali ed accademiche attraverso accordi specifici.

Dette istituzioni usufruiranno, in accordo con la legislazione vigente nel Paese in cui operano, delle più ampie facilitazioni per il loro funzionamento.

ARTICOLO 6

Le Parti rafforzeranno, altresì, la collaborazione nel campo dell'istruzione, favorendo lo scambio di esperti e di informazioni sui rispettivi ordinamenti scolastici e metodologie didattiche e sulle loro evoluzioni per una più equa valutazione comparativa dei rispettivi certificati e titoli di studio rilasciati dalle medesime Istituzioni ai soli fini della prosecuzione degli studi nei livelli superiori.

ARTICOLO 7

Entrambe le Parti si impegnano a scambiarsi ogni utile documentazione sulle rispettive legislazioni concernenti le Istituzioni di formazione e di istruzione superiore e sulla struttura delle medesime e sulla loro evoluzione al fine di verificare l'esistenza dei presupposti atti a determinare i principi e i criteri di una equa valutazione dei rispettivi certificati e titoli di studio, rilasciati dalle medesime Istituzioni ai soli fini della prosecuzione degli studi nei livelli superiori dei propri cittadini.

ARTICOLO 8

Le Parti offriranno borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte, mediante programmi di esecuzione da stipulare in base al presente Accordo, in Università o in Istituti affini, così come in Istituzioni umanistiche, artistiche, musicali, scientifiche e tecnologiche.

ARTICOLO 9

Ciascuna delle Parti si sforzerà di incrementare la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione di opere di saggistica e narrativa dell'altra Parte.



ARTICOLO 10

Le Parti favoriranno, compatibilmente con le rispettive risorse finanziarie, nonché nel rispetto delle normative vigenti, la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle arti visive, attraverso lo scambio di artisti e di mostre, la reciproca partecipazione a festival, rassegne e altre manifestazioni di rilievo. Le Parti si impegnano altresì a collaborare nell'attuazione delle disposizioni presenti nella convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali.

ARTICOLO 11

Le Parti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi radiotelevisivi, attraverso lo scambio di informazioni, materiale ed esperti.

ARTICOLO 12

Le Parti si impegnano alla collaborazione fra le reciproche Amministrazioni competenti al fine di impedire, contrastare e reprimere, attraverso misure idonee, l'importazione, l'esportazione e il traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore, secondo le rispettive legislazioni nazionali, e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali. Le Parti si atterranno altresì agli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali Rubati o Illecitamente Esportati.

A tale scopo, le Parti promuoveranno gli scambi di informazione tecnologica attraverso la creazione di appositi meccanismi di collaborazione atti a trasmettere, ad esempio, a sezioni speciali delle Forze di Polizia boliviana l'esperienza maturata negli anni dal Comando dei Carabinieri per la tutela del Patrimonio Culturale.

ARTICOLO 13

Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù, mediante viaggi di studio, competizioni e ogni altra idonea iniziativa. Le Parti favoriranno la collaborazione tra i rispettivi Organismi pubblici e privati che si interessano di problematiche giovanili, per sviluppare scambi di esperienze, nonché iniziative su tematiche di rilevanza internazionale. Le Parti si atterranno agli obblighi prescritti dalla Convenzione internazionale UNESCO del 2005 contro il doping nello sport.

ARTICOLO 14

Le Parti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche. Le Parti potranno altresì incoraggiare iniziative, intraprese anche in ambito europeo e internazionale, volte a sostenere programmi di sviluppo sociale.



ARTICOLO 15

Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche, pubbliche e private, dei due Paesi nei settori di comune interesse, ed in particolare in quello delle tecnologie dell'informazione, delle telecomunicazioni, delle biotecnologie, dell'agricoltura e dell'industria alimentare, della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dei trasporti, dell'energia e dei beni culturali. Detta cooperazione sarà realizzata mediante:

- a. scambio di studiosi, ricercatori, specialisti ed esperti;
- b. organizzazione di seminari, conferenze scientifiche e tecnologiche;
- c. ricerche comuni su progetti di interesse per le due Parti;
- d. scambi di documentazione scientifica e tecnica;
- e. partecipazione congiunta a programmi quadro dell'Unione Europea per le ricerche scientifiche, lo sviluppo tecnologico e le innovazioni, e in altri programmi europei di collaborazione scientifica e tecnica.

Per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica, le Parti promuoveranno inoltre la stipula di specifici accordi ed intese tra Università, Enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.

ARTICOLO 16

Le Parti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia, antropologia e scienze affini, nonché nella valorizzazione, conservazione, recupero e restauro del patrimonio culturale, e faciliteranno nel proprio territorio le attività delle missioni di esperti di questi settori dell'altra Parte.

ARTICOLO 17

Ciascuna delle Parti si impegna a facilitare nel proprio territorio, nell'osservanza delle rispettive legislazioni vigenti, l'ingresso, la permanenza, la mobilità e l'uscita delle persone, dei materiali e delle attrezzature dell'altra Parte, che siano previsti nell'ambito delle attività indicate nel presente Accordo.

ARTICOLO 18

Le Parti si impegnano a proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Accordo. A questo proposito prevarranno le disposizioni di Accordi internazionali firmati da entrambe le Parti.

Quotora necessario entrambe le Parti si consulteranno reciprocamente e faciliteranno Norme e Accordi specifici allo scopo di proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale.

Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette ai diritti di proprietà intellettuale derivate dall'attività cooperativa ai sensi del presente Accordo non saranno divulgate a terze Parti senza il previo consenso scritto di entrambe le Parti ed in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme internazionali in materia di Proprietà intellettuale.



Le due Parti favoriranno il trasferimento di tecnologie tra gli Enti Pubblici, le Associazioni e le

Organizzazioni, nel rispetto degli obblighi derivanti da Accordi specifici.

ARTICOLO 19

Le Parti decidono di istituire una Commissione Mista culturale, scientifica e tecnologica, presieduta dai rispettivi Ministeri degli Esteri e con la partecipazione delle Istanze nazionali competenti, incaricata di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale, di redigere i programmi esecutivi pluriennali e di valutare lo stato d'attuazione del presente Accordo.

La suddetta Commissione si riunirà ogni anno o quando si ritiene opportuno, alternativamente nelle capitali dei due Paesi.

ARTICOLO 20

Il presente Accordo sostituirà l'Accordo Culturale sottoscritto il 31 gennaio 1953 e l'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica firmato il 3 giugno 2002, ma non inciderà i programmi in esecuzione, che proseguiranno fino alla loro conclusione definitiva, salvo diverso accordo tra le Parti.

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si comunicano ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uso previste.


Il presente Accordo avrà durata illimitata e potrà essere denunciato in qualsiasi momento. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte e non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente.


Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente tramite la via diplomatica. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.

Ogni controversia sorta fra le Parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo sarà risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato per via diplomatica.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a La Paz il tre marzo duemiladieci, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.


PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA


PER IL GOVERNO
DELLO STATO PLURINAZIONALE
DI BOLIVIA



